

22/3/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
23/32/SR15/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, CONCERNENTE «MODIFICA DEL DECRETO MINISTERIALE 23
DICEMBRE 2022, RECANTE «DISPOSIZIONI NAZIONALI DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2021, PER QUANTO CONCERNE I
PAGAMENTI DIRETTI»**

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 15) Odg Conferenza Stato Regioni

La Commissione Politiche agricole ha espresso l'intesa con le seguenti richieste:

Articolo 3, Lettera f) «ettaro ammissibile», punto 2)¹

ELIMINARE “le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, misurate adottando i coefficienti di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;

SOSTITUIRE CON “le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8 che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV facente parte integrante del presente decreto, o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente”;

Articolo 12, comma 6²

DOPO LE PAROLE “(...) pari ad un ettaro”

INSERIRE “per ciascuna tipologia di accesso alla riserva”

Articolo 17, comma 2³

DOPO LE PAROLE “(...) l'agricoltore può aderire”

INSERIRE “per ciascun allevamento e/o orientamento produttivo e/o categoria di bestiame”

Articolo 20⁴, ALLEGATO VIII

INSERIRE Pisum Sativum, Phaseolus Vulgaris e Cicer Arietinum nella lista di colture da rinnovo dell'Allegato VIII al DM, trattandosi di Leguminose da granella non foraggiere ma anche importanti colture da rinnovo e quindi da poter coltivare tramite l'impiego di tecniche di difesa integrata o produzione biologica.

MODIFICARE il periodo previsto al comma 1 lettera a) dal 1° giugno - 30 novembre al 15 maggio - 30 novembre, in considerazione che il cambiamento climatico ha determinato un



anticipo della maturazione e in particolare pisello e fagiolino iniziano le raccolte già nella metà di maggio, pertanto si chiede di modificare.

Articolo 27, comma 2⁵

DOPO LE PAROLE “(...) sementiera o mangimistica”

¹ I coefficienti di ponderazione dell'allegato vanno presi in considerazione solo ai fini della determinazione della percentuale del 4% stabilita dalla BCAA8 o per la verifica di altri impegni e non per determinare la superficie ammissibile per l'attivazione dei titoli, utilizzando i coefficienti di ponderazione avremmo una superficie virtuale maggiore della superficie grafica reale.

² CHIARIRE se in continuità con la normativa precedente per le fattispecie di accesso alla riserva nazionale la superficie minima di accesso è pari ad 1 ettaro per fattispecie

³ PREVEDERE la possibilità per gli agricoltori che detengono allevamenti di tipologie produttive diverse di poter aderire alternativamente all'occolto livello 1 o livello 2 per specie e tipologia di allevamento

⁴ Il Piano Strategico della PAC ed il conseguente DM 660087 del 23 dicembre 2022 hanno previsto misure di sostegno per le colture leguminose, da un lato attraverso la previsione di un apposito aiuto accoppiato (Artt. 33 e 34) e dall'altro introducendo Ecoschema 4. Si tratta come noto di colture con effetti benefici per l'ambiente e che anche dal punto di vista agronomico rivestono un ruolo decisivo e di notevole importanza per le produzioni agroindustriali del territorio regionale.

⁵ CHIARIRE che i contratti previsti all'articolo 27 “Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza” con l'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica possono essere conseguiti anche per tramite di soggetti stoccatrici intermediari ad esempio cooperative di raccolta, conservazione granaglie consorzi agrari e Organizzazioni di Produttori

INSERIRE “anche per il tramite di soggetti intermediari fra l'agricoltore e l'industria. L'organismo di coordinamento stabilisce le modalità e i termini per assicurare la tracciabilità dei contratti diretti con l'industria e degli impegni di coltivazione fra il produttore e un intermediario e l'industria secondo le modalità organizzative dallo stesso stabilite”


Articolo 34⁶

CHIARIRE: Pisello fresco, fagiolo, fagiolino e cece con un'interpretazione eccessivamente restrittiva rischierebbero l'esclusione in quanto raccolte in anticipo rispetto alla maturazione piena dei semi per leguminose da granella previste in tale articolo, si chiede a riguardo di considerare tali colture ammissibili poiché raggiungono comunque uno stadio fenologico di sviluppo del seme e produzione di proteine che è l'obiettivo del premio.

ALLEGATO IV, (articolo 3 comma 1 lettera f), Coefficienti di ponderazione⁷

ELIMINARE

Elementi protetti	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 3 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 1 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura <20%	2
Terreni lasciati a riposo		1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 3 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 4 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1



SOSTITUIRE CON

SUPERFICIE/ELEMENTI NON PRODUTTIVI	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5

⁶ Il Piano Strategico della PAC ed il conseguente DM 660087 del 23 dicembre 2022 hanno previsto misure di sostegno per le colture leguminose, da un lato attraverso la previsione di un apposito aiuto accoppiato (Artt. 33 e 34) e dall'altro introducendo Ecoschema 4. Si tratta come noto di colture con effetti benefici per l'ambiente e che anche dal punto di vista agronomico rivestono un ruolo decisivo e di notevole importanza per le produzioni agroindustriali del territorio regionale.

⁷ Vista l'incongruenza presente sul dimensionamento degli elementi caratteristici del paesaggio fra tale allegato e il DM condizionalità ed il PSP

Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura >20%	2
Terreni lasciati a riposo	(6 mesi continuativi)**	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie \leq 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

**Per il terreno lasciato a riposo è necessario che il Ministero chiarisca il periodo di messa a riposo ovvero se si tratta di 6 mesi continuativi nell'arco dell'anno solare oppure 6 mesi continuativi dal 01/01 al 30/06



La Commissione formula altresì alcune richieste pervenute dalla Provincia Autonoma di Trento a nome di tutte le Regioni dell'arco Alpino di cui alla nota allegata.

Roma, 22 marzo 2023



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessorato all'Agricoltura, foreste, caccia e pesca

Via Vannetti n. 32 - 38122 Trento

T +39 0461 492605

F +39 0461 499263

pec ass.agricoltura@pec.provincia.tn.it

@ ass.agricoltura@provincia.tn.it

Preg.mo Signore
dott. Federico Caner
Coordinatore della Commissione Politiche
Agricole della Conferenza delle Regioni e
Province autonome
coordinamentocpa@regione.veneto.it
area.marketingterritoriale@pec.regioneveneto
.it

e p.c. Preg.mo Signore
dott. Andrea Comacchio
Coordinatore tecnico della Commissione
Politiche Agricole della Conferenza delle
Regioni e Province autonome
andrea.comacchio@regione.veneto.it

Gent.ma Signora
dott.ssa Giulia Pavese
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome
pavese@regioni.it

Trento,

Prot. n. A047/2023/

/

Oggetto: Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti – modifica disposizioni eco schema 1 livello 2

Si invia, in allegato alla presente, il documento relativo all'oggetto, elaborato e condiviso dalle Regioni/Province autonome alpine nello stesso indicate affinché possa essere posto all'attenzione della Commissione Politiche Agricole odierna.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, porgo i migliori saluti.

- Giulia Zanotelli -

All.: c.s.



Documento su cui hanno lavorato le Regioni e Province Autonome: P.A. Bolzano, P.A. Trento, Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto

Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti – modifica disposizioni eco schema 1 livello 2

Con Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 prot. 660087 sono state disposte le condizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

Dette norme sono state oggetto di un intenso e delicato confronto tra Ministero agricoltura, sistema delle Regioni, filiere produttive, stakeholders e Organizzazioni professionali. Come spesso accade, i successivi approfondimenti attuativi delle nuove disposizioni evidenziano a volte la necessità di aggiustamenti e adattamenti per rispondere a talune specificità non sufficientemente considerate nel contesto generale ma altrettanto importanti e fondamentali per l'equilibrio dell'intero sistema.

E' il caso di alcune regole attuative riferite all'ecoschema 1, ed in particolare al livello 2, di detto regime, fortemente richiesto e quindi concesso, quale strumento di sostegno ed equilibrio per il delicato sistema allevatorio caratterizzato da aziende zootecniche di medio-piccola dimensione, come quelle che contraddistinguono l'area montana, fortemente condizionate negli elementi strutturali e di conseguenza nelle attività di allevamento da un contesto paesaggistico particolare, difficile e con forti limitazioni geo-spaziali.

La previsione normativa riguardante i futuri requisiti di certificazione per il benessere animale indicati quali requisiti di accesso agli aiuti di cui all'art. 31 – regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali Reg. UE 2021/2115, sembrano infatti escludere completamente i sistemi di allevamento stallino a stabulazione fissa. Questa condizione, se dovesse essere confermata, avrebbe conseguenze estremamente gravi per tutto il settore zootecnico – in particolare dell'arco Alpino -, in quanto un grande numero di aziende non potrà accedere ai contributi PAC – Eco-schema 1 Livello 2, e nel prossimo futuro anche alla stessa filiera del latte che richiede per l'accesso al mercato la certificazione SQNBA. Gli importanti impegni profusi nelle diverse programmazioni, verso condizioni di allevamento più moderne, attente alla sostenibilità e al benessere degli animali, sono state intraprese dalle aziende agricole in montagna, ma non necessariamente contemplano la trasformazione delle stalle a stabulazione fissa.

Il perseguimento del benessere animale è una tematica importante ma complessa, che non può essere affrontata unicamente sotto la spinta delle aspettative dei consumatori e della società in senso lato. Certamente i sistemi a stabulazione fissa per 365 giorni l'anno, che escludono del tutto qualsiasi possibilità di accesso all'aperto, sono una pratica da abbandonare. Tuttavia, quando la stabulazione fissa è combinata con la pratica dell'alpeggio estivo degli animali, e quando l'azienda dispone di un'area di esercizio e di passeggio all'aperto, anche questo sistema di allevamento può e deve avere la possibilità di accedere al sistema di certificazione SQNBA.

Un'analisi approfondita dei sistemi di allevamento stallino permette infatti di evidenziare come, a prescindere dalla modalità di stabulazione – fissa o libera, il grado di benessere dei bovini dipende da diversi fattori (come, ad esempio, la gestione degli animali, gli stress sociali, l'alimentazione), e non solamente dalla libertà di movimento dell'animale.



La tipologia di stabulazione rappresenta uno dei fattori di rischio per l'insorgenza di eventuali criticità di benessere animale che sono diversi, ma non a priori migliori o peggiori, per ogni modalità di stabulazione e pratica gestionale.

Si può quindi affermare che la tematica della stabulazione dei bovini è molto complessa, e che lo standard di benessere animale a cui si ambisce dovrebbe considerare aspetti di natura ambientale legate al mantenimento della biodiversità dei pascoli e delle razze bovine locali o sulla compatibilità o meno con le esigenze economiche degli allevamenti, in particolar modo per quei territori dove la maggior parte delle aziende ha dimensioni ridotte.

Per questi motivi si ritiene un grave errore escludere a priori la stabulazione fissa dal sistema SQNBA, ma utile e necessario definire requisiti minimi specifici anche per questa tipologia di stabulazione, al fine di valorizzare gli operatori virtuosi ed incentivare tra questi l'utilizzo del pascolo.

Si evidenzia pertanto l'esigenza di identificare questi allevamenti attraverso l'introduzione di una nuova tipologia per la classificazione del sistema a stabulazione fissa con pascolamento, che si propone di denominare "Sistema di allevamento combinato/misto". In tal senso il servizio veterinario delle regioni dell'arco alpino si sta già adoperando per formulare opportune proposte tecniche da valutare e validare attraverso il costituendo Comitato tecnico scientifico per il benessere animale.

Gli oneri e gli adempimenti di certificazione per molte aziende di piccole e piccolissime dimensioni rappresentano oggi un forte deterrente verso la richiesta di aiuti della PAC e, in un domani ormai prossimo, la impossibilità di collocare sul mercato le proprie produzioni di latte e formaggio. La condizione derogativa prevista all'art. 17 del decreto n 660087 risulta quindi uno strumento di assoluta importanza per il mantenimento dei sistemi allevatoriali alpini. Tuttavia, in considerazione del fatto che le aziende con certificazione biologica possono accedere al livello 2 dell'ecoschema 1 senza necessità di adesione al SQNBA e visto che nel regime biologico è prevista la possibilità di allevare fino a 50 capi adulti a posta fissa, si chiede di utilizzare la medesima soglia per l'allevamento combinato/misto. Inoltre, si fa richiesta di mantenere questa soglia per tutto il periodo di programmazione.

Non ultimo, almeno per importanza, le disposizioni dell'eco schema 1 riferiscono anche alla filiera dell'allevamento suino, Pur nella consapevolezza che le prime indicazioni tecniche presentate non sono da considerare definitive ed esaustive, si vuole qui ricordare la necessità di definire specifiche condizioni tecniche per la certificazione degli allevamenti suini che non presentano pascolo brado o semibrado, i quali rappresentano la maggior parte degli allevamenti suini in alcune regioni, e che diversamente si troverebbero esclusi dai processi di certificazione e dalla rispettiva contribuzione.

